

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. ESSENTE P. 10/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

R.G.N. 8522/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 11414

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 05/03/2013
Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8522-2008 proposto da:

CA ~~verettivamente domiciliato~~ in ROMA,

VIA V. C. CORDO N. 23, presso lo studio dell'avvocato
SPAGNUOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

contro

788

MA

S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMINETTI PIER
GIACOMO, giusta delega in atti;

- controricorrente

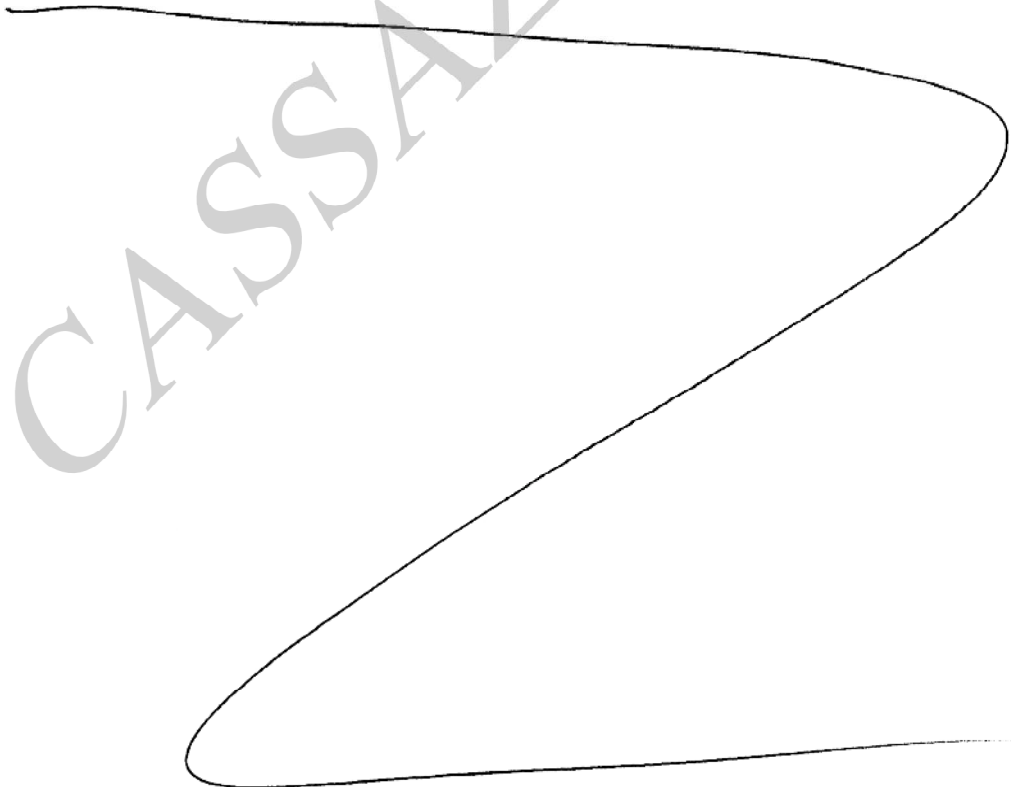
avverso la sentenza n. 65/2008 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2008 r.g.n. 36/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;

udito l'Avvocato TOTARO PATRIZIA per delega SPAGNUOLO
GIUSEPPE;

udito l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[CA] dipendente di [MA] s.p.a. in qualità di ispettore liquidatore presso la sede di Salerno, dopo un licenziamento annullato in sede giudiziale, veniva reintegrato con lettera del 10.10.2001 e invitato a riprendere servizio presso la sede di Assago. La disposizione aziendale restava inottemperata, in quanto il [C] si presentava alla data fissata presso l'ufficio di Salerno. Seguiva una nuova contestazione e un secondo licenziamento, del pari annullato in sede giudiziale. Per l'esecuzione dell'ordine di reintegra la società, con lettera del 21 ottobre 2002, invitava il [C] a riprendere servizio questa volta a Salerno per il giorno 30 ottobre 2002 e con comunicazione del 28 ottobre ne disponeva il suo trasferimento ad Assago per incompatibilità ambientale, con l'invito a presentarsi il giorno 4 novembre 2002. Il [C] non eseguiva tale disposizione di servizio e la società contestava l'insubordinazione, cui seguiva il terzo licenziamento, irrogato il 3 gennaio 2003.

Per l'accertamento della legittimità del trasferimento e del successivo licenziamento agiva giudizialmente [MA] s.p.a.. Al giudizio veniva riunito per continenza quello proposto dal [C] per l'accertamento della illegittimità del trasferimento.

Il Tribunale di Milano dichiarava legittimi entrambi i provvedimenti aziendali. Proponeva appello [CA] lamentando che la reintegrazione a seguito dell'annullamento del secondo licenziamento non era avvenuta nel posto di lavoro da ultimo occupato, in quanto vi era stato il





contestuale trasferimento ad Assago, non giustificato da esigenze organizzative e adottato in violazione delle disposizioni del contratto collettivo di categoria.

La Corte di appello respingeva il gravame, osservando che dall'istruttoria espletata era risultata confermata una situazione di incompatibilità ambientale, dovuta ad una situazione di conflittualità tra il ricorrente e il suo superiore gerarchico [B], direttore dell'ispettorato sinistri di Salerno; che la situazione venutasi a creare non era ascrivibile al secondo, cui non poteva addebitarsi alcun comportamento ostile o preconcetto e pertanto non vi erano motivi per trasferire il [B]; che non era applicabile alla fattispecie la tutela prevista dall'art. 61 del contratto ANIA, che richiede il consenso del lavoratore trasferito nel caso di trasferimento di un dipendente che abbia compiuto 50 anni di età e abbia maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio; che il [C] si era ostinatamente rifiutato di riprendere servizio ad Assago, mentre avrebbe potuto ottemperare al trasferimento e successivamente impugnarlo, percependo nel frattempo l'indennità di missione.

Per la cassazione di tale sentenza agisce [CA] con ricorso basato su due motivi, cui resiste con controricorso [MA] s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia *error in procedendo* per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112, 434, 437 cod. proc. civ.),



[Empty box for stamp or signature]



error in iudicando quanto alla utilizzazione e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) e vizio di omessa o carente motivazione (artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, e 5) per avere la Corte di appello omesso di esaminare i motivi di gravame riguardanti il licenziamento disciplinare. Era stata omessa qualsiasi motivazione in merito all'elemento oggettivo della infrazione contestata (la mancata accettazione del disposto trasferimento da Salerno ad Assago), all'elemento soggettivo sotto il profilo della volontarietà dell'inadempimento e alla proporzionalità della sanzione espulsiva.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Si lamenta, al contempo, vizio di omessa pronuncia e vizio di omessa o carente motivazione sempre riferibile ad una presunta mancata valutazione della gravità dell'infrazione e della proporzionalità della sanzione disciplinare.

La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. si coglie nel senso che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti c.d. principali della controversia (Cass. 14 marzo 2006 n. 5444).





Alla stregua di tali principi, il motivo presenta profili di inammissibilità, poiché non si può al contempo affermare che il giudice di appello abbia omissso di pronunciare sul motivo di appello sopra riportato e contestarsi la congruità del giudizio espresso da quel giudice che, entrando nell'esame del motivo, l'abbia respinto per una errata interpretazione dei fatti con motivazione carente o incongrua.

In ogni caso è infondato l'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe omissso di rispondere in ordine alla impugnativa del licenziamento, pronunciandosi solo sulla legittimità del trasferimento.

Nel seguente passaggio è sintetizzato il giudizio espresso dalla Corte di appello sul licenziamento: "Il [C] (che avrebbe potuto ottemperare al trasferimento percependo intanto l'indennità di missione fino allo scadere dei quattro mesi ed impugnare nel frattempo il provvedimento davanti all'autorità giudiziaria), ha invece opposto un ostinato rifiuto a riprendere l'attività lavorativa ad Assago, contando probabilmente sui precedenti giudiziari a lui favorevoli, che si fondavano però su presupposti diversi".

La Corte territoriale ha dunque ritenuto: a) che, stante la legittimità del trasferimento, era ingiustificato il rifiuto opposto dal lavoratore, che integrava gli estremi dell'insubordinazione; b) che la condotta, tenuto pure conto del diverso contesto fattuale rispetto ai casi precedenti, rivelava un atteggiamento psicologico di pervicace opposizione ("ostinato rifiuto") alla direttive aziendali; c) che conferma indiretta di tale atteggiamento poteva trarsi dalla considerazione che ben avrebbe potuto il ricorrente





impugnare il trasferimento dopo avere preso possesso del nuovo ufficio, fruendo nel frattempo dell'indennità di missione per quattro mesi.

Pertanto, non solo è insussistente il vizio di omessa pronuncia, ma, seppure con sintetica valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, è stato espresso anche un giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva per non essere state ravvisate giustificazioni plausibili del comportamento tenuto dal [C].

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione (art. 360 cod. proc. civ.) in ordine al capo di domanda relativo al trasferimento, svolgendosi i seguenti rilievi: 1) quanto alla ritenuta incompatibilità ambientale dovuta ai rapporti conflittuali con [VB], la prova era stata desunta dalla deposizione dello stesso [B], soggetto interessato all'esito del giudizio e come tale incompatibile o comunque inattendibile; 2) quanto al procedimento per l'adozione del trasferimento, erano state violate le disposizioni aziendali di cui all'art. 61 del CCNL ANIA, erroneamente interpretate dal giudice di appello; 3) poco perspicuo era il passaggio motivazionale con cui si imputava al lavoratore di non avere preso possesso dell'ufficio in Assago per poi contestarne in un secondo momento la legittimità, non fornendo tale ragionamento alcuna giustificazione delle esigenze aziendali sottese all'adozione del trasferimento.

Anche tale motivo è infondato.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonché il giudizio





sull'attendibilità dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilità delle loro affermazioni e sulla rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto e a preferenza di altre, sono rimesse all'apprezzamento del giudice di merito, apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

La Corte di appello ha ritenuto plausibile la versione dei fatti resa dal teste, evidenziando che la conflittualità iniziò quanto il [B] si fece "portavoce delle proposte della Società in merito ad una possibile risoluzione incentivata del rapporto", escludendo tuttavia che vi fosse un atteggiamento "preconcetto ed ostile" da parte del [B].

Non sono lamentati vizi processuali circa l'assunzione della deposizione del teste [B], mentre del tutto generico è l'assunto di un "interesse" del [B], non meglio precisato. L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. n. 2075 del 29.1.2013).

La censura svolta da parte ricorrente è ambigua in quanto lamenta al contempo l'incapacità del teste e la sua inattendibilità in ragione di un interesse non meglio precisato. La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246

[Empty rectangular box]



cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7763 del 2010).

Non sono enucleate specifiche incongruenze logiche intrinseche alla deposizione resa dal teste B; né risultano specificamente dedotti motivi di carattere oggettivo o soggettivo per i quali la deposizione non dovrebbe essere credibile.

Quanto al vizio di erronea interpretazione dell'art. 61 del contratto ANIA, la censura è inammissibile.

Poiché il vizio che ora denuncia il ricorrente attiene ad un difettoso esame della disciplina contrattuale, era onere dello stesso allegare il testo del contratto collettivo e (ri)produrlo nel presente giudizio di legittimità, onde consentire a questa Corte di valutare se il giudice di merito, nell'interpretarlo, abbia o meno correttamente applicato i canoni di ermeneutica contrattuale.

Il ricorso risulta carente di tali allegazioni (e delle relative produzioni) e quindi viola il principio di





autosufficienza, secondo il quale il ricorso stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

In particolare, qualora in sede di giudizio di legittimità vengano denunciati vizi della sentenza impugnata relativi all'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva, il ricorrente ha l'onere, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportarne il contenuto, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 3158 del 2002; conf. Cass. n. 1111 del 2002, n. 16388 del 2003, n. 15279 del 2003). Il ricorrente per cassazione che censura l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice del merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass. n. 15279 del 2003; conf. Cass. n. 6572 del 2004).

Infine, quella che parte ricorrente assume essere (terzo rilievo del secondo motivo) un passaggio poco comprensibile della sentenza vertente sulla legittimità del trasferimento, in realtà corrisponde alla motivazione (sopra riportata) espressa sulla legittimità del licenziamento. Anche tale censura è inammissibile.



In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013

Il Consigliere est.

Daniela Blasutto

Il Presidente

Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriano



Depositato in Cancelleria
oggi, 1.3. MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriano

Il Funzionario Giudiziario
Adriano GRANATA